

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2718

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica**

(RUBERTI)

**di concerto col Ministro della Difesa**

(ROGNONI)

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

*(V. Stampato Camera n. 5299)*

*approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione)  
della Camera dei deputati*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 22 marzo 1991*

---

Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente della Marina e dell'Aeronautica militari, nonché della Guardia di finanza, presso le rispettive accademie e scuola di applicazione, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie

---

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Agli ufficiali in servizio permanente provenienti dai corsi ordinari rispettivamente svolti presso l'accademia navale a decorrere dall'anno accademico 1987-1988, l'accademia aeronautica a decorrere dall'anno accademico 1988-1989, l'accademia e la scuola di applicazione della Guardia di finanza a decorrere dall'anno accademico 1984-1985, nonché gli allievi che abbiano frequentato i predetti istituti senza ultimare gli studi, sono riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea delle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze bancarie, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze statistiche, demografiche ed attuariali, nonché ai fini del conseguimento dei relativi diplomi e lauree, gli esami superati presso l'accademia navale, l'accademia aeronautica, l'accademia e la scuola di applicazione della Guardia di finanza, nelle discipline riferibili ai rispettivi corsi di laurea e di diploma, con le modalità di cui alla presente legge.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è disposto sulla base della corrispondenza tra gli esami previsti dal piano di studi degli istituti militari e quelli previsti dai piani di studi del corso di laurea o di diploma prescelto. La corrispondenza è stabilita, previa intesa tra il Ministero della difesa o il Ministero delle finanze ed i consigli di facoltà delle università, anche su istanza dei singoli interessati, con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale.

3. Il riconoscimento è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che gli interessati risultino essere stati in possesso, all'atto dell'ammissione

agli istituti di cui al comma 1, dei titoli di studio richiesti per accedere ai corsi di diploma e di laurea specificati nello stesso comma 1;

b) che i relativi insegnamenti siano stati impartiti dai docenti previsti dall'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e per la Marina militare e l'Aeronautica militare anche dai docenti di ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, con programmi approvati dal Ministro della difesa o dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale;

c) che gli esami si siano svolti con modalità analoghe a quelle previste per le università e gli istituti di istruzione universitaria.

4. Fermo restando quanto previsto dal testo unico approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, dallo statuto dell'Accademia navale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568, in materia di equiparazione degli studi rispettivamente compiuti presso l'accademia navale e l'accademia aeronautica ai corsi universitari di ingegneria, il riconoscimento della validità degli esami superati presso le accademie e la scuola di cui al comma 1 da parte di coloro che abbiano completato i relativi corsi è titolo, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, per l'ammissione almeno al terzo anno dei corsi di laurea specificati nel comma 1.

5. La ripartizione degli ammessi alle Armi o ai Corpi della rispettiva Forza armata tra i diversi corsi è effettuata sulla base delle esigenze funzionali della Forza armata stessa.

#### Art. 2.

1. La legge 20 novembre 1971, n. 1095, è abrogata.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.